



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE I° CIVILE

N. 2000/02 Sent.
N. 7894/05 Reg. Cam.
N. 8197/02 Cron.
N. 4272/02 Rep.

CONTRIBUTO UNIFICATO

IL GIUDICE

Dott. CATERINA SANTINELLO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I' grado iscritta a ruolo il
22.07.2005 al n. 7894/05 R.G., promossa con atto di cita-
zione notificato in data 28.07.2005 da Aiut. Uff. Giud.
del Tribunale di Padova

DA

~~S.R.L. Banca Popolare Adriatica S.p.A. - P.IVA: 01542290200~~

- Attrice -

rappresentata e difesa come da mandato a margine
dell'atto di citazione dall'avv. Lucio Russo con studio
in Padova, via S. Lucia n. 36 c/o avv. E. Allegro

CONTRO

~~BANCA POPOLARE ADRIATICA S.P.A.~~ - Convenuta -

rappresentata e difesa come da mandato alle liti rep. n.
45889 notaio Martini dall'avv. Gaetano Fedele con studio
in Padova, via Berchet n. 16

OGGETTO: Bancari.

CONCLUSIONI

Dell'attrice

L



- come da foglio allegato.

Della convenuta

- come da foglio allegato.

IL CASO.it

A handwritten checkmark symbol.

Il procuratore dell'attore così conclude:

Piaccia all'adito Tribunale, *contrariis reiectis*, così provvedere e statuire:

A) Accertato e dichiarato che la SPA Banca Antoniana Popolare Veneta,

durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati nell'atto di citazione, in forza delle esplicitate, illegittime, causali, ha applicato, in danno della SRL Baratti Girogio Arte Antica, voci di debito effettivamente non dovute per interessi ultra legali – tra l'altro applicati in misura eccedente il tasso soglia antiusura - commissione massimo scoperto, tra l'altro determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto dell'anatocismo, nonché il sistema delle valute fittizie, e quant'altro evidenziato nella premessa dell'atto introduttivo del giudizio e meglio precisato negli scritti difensivi successivi, il tutto in violazione dell'obbligo di trasparenza, accogliere per le ragioni tutte, nessuna esclusa, esposte in corso di causa, la domanda attorea e, per l'effetto, condannare la convenuta banca alla restituzione, in favore dell'attrice, delle somme versate e non dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nella misura di €. 28.324,30, siccome determinata dal CTU nella relazione tecnica depositata o in quella maggiore somma che l'adito Giudicante dovesse ritenere di giustizia, considerato, tra l'altro, che in caso di superamento del tasso soglia antiusura non è dovuto alcun interesse debitore, il tutto, in ogni caso, oltre spese di CTU come liquidate in corso di causa;

B) Accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale del convenuto Istituto di credito per le causali esposte nella domanda introduttiva del giudizio, condannare la SPA Banca Antoniana Popolare

Veneta al risarcimento, in favore della Società attrice, di tutti i danni subiti e subendi, nella misura da liquidarsi in via equitativa, stante l'impossibilità di una dettagliata specificazione:

- C) Condannare, infine, la banca convenuta alla refusione delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatorio.

IL CASO.it

La Banca convenuta così

Conclude

Voglia il Tribunale:

3)-accertare e dichiarare che gli interessi eventualmente corrisposti dall'attrice sui rapporti dedotti in causa configurano un ipotesi di obbligazione naturale con conseguente irripetibilità di quanto pagato ex art. 2034 c.c.

In subordine:

5)-accertare e dichiarare che per i contratti di conto corrente bancario intrattenuti presso la Banca convenuta dall'attrice, dedotti in questo giudizio, non si applica il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. in quanto aperti in epoca successiva all'1/4/2000 quando, a seguito dell'entrata in vigore della norma che ha legittimato la liquidazione trimestrale degli interessi a debito nel caso di paritetica liquidazione trimestrale, la Banca aveva riconosciuto la pariteticità di trattamento fra i conto creditori e debitori;

6)-accertare e dichiarare che la Banca non ha applicato interessi usurari;

✓

7)-accertare e dichiarare che la Banca non ha applicato interessi ultralegali in assenza di convenzione ;

8)-accertare e dichiarare che la commissione di massimo scoperto non concorre a formare il tasso globale annuo al fine del superamento del tasso soglia previsto dalla legge 108/96 e che la stessa è dovuta per i motivi tutti esposti in premessa ;

9)-accertare e dichiarare la buona fede contrattuale della Banca cui non corrisponde la buona fede di parte attrice.

A seguito di quanto sopra accertato e dichiarato Voglia il Tribunale rigettare tutte le domande proposte dall'attrice con il carico della spese di lite.

.it

✓



SENTENZA EX ART. 132, NUOVO TESTO, C.P.C.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande proposte dalla società Baratti Giorgio Arte Antica s.r.l. nei confronti della Banca Antonveneta s.p.a. - già Banca Antoniana Popolare Veneta - , aventi ad oggetto la ripetizione ex art 2033 c.c. delle somme illegittimamente addebitate nei conti correnti n.ri 18932W e 18931 V dalla data di inizio del rapporto, 16.2.2001, fino alla data di cessazione, 30.6.05, a titolo di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni di massimo scoperto, interessi usurari, e cd. "gioco delle valute" sono fondate e vanno accolte.

Infondate sono le eccezioni sollevate da parte resistente di decadenza, per intervenuta tacita approvazione del conto da parte del correntista, posto che è altrettanto pacifico che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano (cfr., tra le altre, Cass. n. 1978/96; Cass. n. 18626/03; Cass. n. 7662/05; Cass. n. 12372/06), nonché di irripetibilità, ex art. 2034 c.c., dal momento che all'evidenza non vi è stato

✓



alcun adempimento spontaneo di doveri morali o sociali nel senso richiesto dalla suddetta norma da parte attrice.

Non dovuti sono innanzitutto gli interessi anatocistici addebitati a parte attrice nel corso del rapporto.

In diritto va infatti precisato quanto segue.

La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha definitivamente escluso l'esistenza di quell'uso normativo che si riteneva idoneo a derogare al disposto dell'art. 1283 c.c. Può convenirsi che la prassi bancaria oggi censurata godeva dell'opposto indirizzo della Suprema Corte che si era espressa costantemente e pacificamente in senso favorevole all'anatocismo bancario dalla codificazione fino alla fine degli anni 90, ma da ciò non può trarsi, come chiede la Banca, la irripetibilità delle somme percepite trattandosi di questione di nullità, come tale imprescrittibile. L'aggravio per le Banche deriva dal fatto che la ricognizione è avvenuta per via giurisprudenziale e non legislativa e dunque in mancanza di una delimitazione temporale delle nuove regole ovvero di una disciplina transitoria. Per vero il legislatore aveva tentato anche questa strada con l'art. 25, 3° comma, del D. Leg. vo 4 agosto 1999 n. 342 (che salvaguardava l'anatocismo pregresso limitatamente ai mutui) ma la norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.



La Banca convenuta ritiene di avere diritto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto i contratti di conto corrente in esame sono stati stipulati in data 16.2.2001 e, comunque, in forza della modifica apportata al secondo comma dell'art. 120 Tub a seguito della delibera CICR 9 febbraio 2000, che è entrata in vigore il 21 aprile 2000. In particolare la banca ritiene sufficiente la propria comunicazione pubblicata in G.U traendo spunto dall'art. 7 della citata delibera interministeriale che ha previsto «formalità diverse per l'adeguamento (da attuarsi entro il 30.06.2000 e con effetto dal 01.07.2000) delle condizioni contrattuali dei rapporti allora in corso stabilendo che, qualora tali nuove condizioni non comportino un peggioramento della posizione del cliente rispetto alla banca, la comunicazione al pubblico delle nuove condizioni possa avvenire mediante semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro il predetto termine del 30.06.2000, purché venga fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e comunque entro il 31.12.2000 e disponendo in caso contrario (cioè nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate) la necessità dell'approvazione per iscritto da parte della clientela». In realtà la delibera del CICR non sostiene affatto l'assunto, perché la

✓



variazione in *melius* o in *peius* presuppone pur sempre una valida pattuizione sottostante. laddove la ricognizione negativa ad opera della Corte di Cassazione, cioè la statuizione di inesistenza di un uso normativo bancario idoneo a derogare all'art. 1283 c.c., comporta inevitabilmente la nullità della relativa clausola contenuta nelle condizioni generali predisposte dalla banca. E' evidente che rispetto ad una clausola nulla non può operare alcun meccanismo di variazione, tantomeno semplificato, ad iniziativa di una sola delle parti. Non deve confondersi tra *ius variandi* di una pattuizione valida, come quella in punto interessi, e la sua nullità come quella per mancanza della forma scritta per gli interessi convenzionali. Talvolta il legislatore interviene in via sostitutiva come con l'art. 117 Tub ove il tasso minimo/massimo dei Bot sostituisce il tasso mancante: più in generale opera il meccanismo di sostituzione automatica ex art. 1339 c.c. Tuttavia l'integrazione *ope legis* postula sia la nullità della clausola da sostituire sia l'imperatività di quella sostitutiva mentre l'art. 120, secondo comma, ha mera natura dispositiva come si evince dalla lettera stessa della norma: il legislatore consente che l'anatocismo sia pattuito tra le parti, ma non lo assicura di necessità alla Banca. Pertanto neppure l'art. 1339 consente l'inserzione automatica dell'art. 120, secondo comma TUB,

✓



nei contratti stipulati prima del 21 aprile 2000. In definitiva la Circolare CICR non può essere interpretata in contrasto con i principi generali la cui deroga può ammettersi solo in presenza di una chiara, puntuale direttiva del legislatore delegante; essa manca nel caso di specie: nessuna norma della legge delega autorizza *in claris* siffatta deviazione. In definitiva quindi l'anatocismo trimestrale spetta alla Banca solo per i contratti stipulati dopo il 21.4.00, sempreché sussista una specifica pattuizione tra le parti, o anche per quelli stipulati prima ove però sia stato raggiunto un nuovo accordo con il cliente.

Orbene nel caso di specie, diversamente da quanto affermato da parte resistente anche nella seconda comparsa conclusionale depositata il 30.4.12, nessuna pattuizione stipulata tra le parti è stata prodotta in causa in materia di anatocismo.

Ed invero i contratti di conto corrente di corrispondenza prodotti da Banca Antonveneta s.p.a. sub doc.ti 3 e 4 sono incompleti e privi delle "norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi indicate a tergo" di cui è fatta menzione nella prima pagina. E' pur vero che a pag. 2 vengono richiamate ai fini della specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341, comma 2, c.c., alcune norme, tra le quali l'art. 7, comma 2,



sulla capitalizzazione degli interessi, ma non essendo stato prodotto il relativo testo non è dato conoscerne l'esatto contenuto e quindi la conformità o meno a legge dello stesso.

In mancanza di qualsiasi pattuizione pertanto nessuna capitalizzazione degli interessi può ritenersi dovuta da parte attrice.

Del resto la questione a lungo dibattuta in giurisprudenza se, accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, gli interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna è stata recentemente risolta nel secondo senso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 24418/10 già citata.

In particolare la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto :“ L'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca antecedente al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particola-



re, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna".

Alla luce pertanto dei suddetti principi nessuna capitalizzazione degli interessi può essere riconosciuta a Banca Antonveneta per l'intera durata del rapporto, con diritto pertanto della società, Baratti Giorgio Arte Antica s.r.l., di ripetere quanto illegittimamente addebitato a tale titolo.

Fondata è altresì la domanda di accertamento di nullità, ex artt. 1346 e 1418 c.c., della clausola dei contratti di conto corrente in oggetto relativa alla commissione di massimo scoperto.

Ed invero il contratti di conto corrente stipulati il 16.2.2001 prevedono esclusivamente : " C.M.S. 1,5".

Orbene, in conformità all'indirizzo già espresso da questo Tribunale con la sentenza n.1363/11, tale clausole sono nulle per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c..



Infatti le stesse non chiariscono affatto come tale commissione venga calcolata non precisando "in primis" cosa debba intendersi per massimo scoperto, se cioè il debito massimo che il conto raggiunge, anche in un solo giorno, in assenza o oltre il fido concesso, o, invece, quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, o se vada calcolato sul complesso degli utilizzi effettuati dal correntista entro l'affidamento ecc..

Ne consegue che gli importi addebitati dalla banca a titolo di commissioni di massimo scoperto vanno restituiti alla società attrice.

Uguualmente fondata è la domanda relativa all'illegittimo "gioco" delle valute in mancanza anche sul punto di qualsiasi preventiva regolamentazione tra le parti, di cui infatti non vi è traccia nei contratti di conto corrente prodotti in atti e sopra richiamati.

Il supplemento di C.T.U. disposto in corso di causa e depositato l'1.7.11 ha altresì evidenziato l'applicazione da parte della convenuta durante tutto il rapporto in contestazione di tassi di usura e cioè di un tasso effettivo medio globale superiore ai tassi soglia di cui alla legge n. 108/96.

Del tutto correttamente il C.T.U., nell'individuazione del TEG, ha tenuto conto anche delle commissioni di massimo scoperto, così come di tutte le remunerazioni e



spese collegate all'erogazione del credito ad esclusione delle imposte e tasse.

Ed invero ad avviso di questo giudice la CMS, costituendo un'ulteriore remunerazione collegata all'erogazione del credito, deve essere compresa nella determinazione del superamento del tasso soglia anti usura (art. 644 comma 5 cod. pen. introdotto dall'art. 1 della legge n. 108/96 secondo cui :” per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”).

Non può infatti avere rilevanza in contrario che la CMS non venisse computata nella determinazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) per espressa previsione delle circolari della Banca d'Italia emanate proprio per la rilevazione di tale tasso (la prima dell'ottobre 1996)

Ed infatti l'art. 2 della legge 108/96 non ha attribuito il potere di determinazione del tasso soglia anti usura alla Banca d'Italia, essendosi limitata a stabilire che il Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) , sentita la Banca d'Italia, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio di interessi praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per categorie di operazioni della stessa natura nel tri-



mestre precedente.

Il TEGM così determinato rileva ai fini della determinazione del tasso soglia ma non coincide con lo stesso come si evince dal combinato disposto dell'art. 644, comma 3, cod. pen, secondo cui : " la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari", e dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108/96, secondo cui "il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà".

Pertanto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" della Banca d'Italia fissano rispettivamente i tassi globali medi e le istruzioni per la determinazione di questi tassi, ma non determinano il tasso soglia usurario.

Questo tasso infatti corrisponde ex art. 2 legge 108/96 al tasso medio risultante dall'ultima rilevazione aumentato della metà.

Nella suddetta metà deve essere considerato anche l'importo derivante dall'applicazione della commissione



di massimo scoperto atteso che l'art. 644, comma 5, impone di tener conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito (Tribunale di Bergamo, sez. Gip. ordinanza 27.1.04; Tribunale Napoli, sez. Gip ord. 21.6.2006).

Significativa sul punto è la sentenza della Corte di Cassazione, II sezione penale, n. 12028/10, depositata il 26.3.10 che, esaminando una vicenda di contestata usura a due funzionari di banca nel periodo compreso tra il 1998 e il 2003, ha direttamente affrontato la questione della conformità alle disposizioni dell'art. 644 del c.p. del metodo di calcolo utilizzato dal ministero dell'Economia e delle Finanze sulla scorta delle circolari della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale. Orbene la Suprema Corte ha affermato che il chiaro tenore del comma V dell'art. 644 c.p. "impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere,



a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito, deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata ...".

La Cassazione si è espressa in questi termini sulla normativa previgente.

La Suprema Corte ha poi concluso il proprio ragionamento dando atto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 bis del D. L. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/09, la Banca d'Italia ha diramato nell'agosto del 2009 le nuove istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi che, al punto C4 (trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEGM) prevedono (sub 7) tra le varie voci da comprendere nel calcolo anche: "gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni vigenti".

Ciò precisato in ordine ai criteri di determinazione del tasso soglia, in relazione alle conseguenze derivanti

W



dall'applicazione di tassi "usurari" va osservato innanzitutto che la legge n. 24/01 di conversione del decreto legge n. 394/00, di interpretazione autentica della legge n. 108/96, ha chiarito che le sanzioni civili e penali di cui agli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. trovano applicazione solo con riguardo alle pattuizioni che si configurano come usurarie fin dall'inizio.

Conseguentemente non può configurarsi alcun tasso usurario se il tasso pattuito non superi al momento dell'accordo il tasso soglia, ma tale superamento si verifichi nel corso dell'esecuzione del rapporto: il che comporta tra l'altro che alcun tasso usurario può configurarsi in ipotesi di contratti di mutuo conclusi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108/96, giacché evidentemente prima d'allora non poteva neppure configurarsi il problema dell'usurarietà per superamento del tasso soglia, istituto giuridico introdotto dalla normativa sopra menzionata.

La norma è stata confermata nella sua legittimità dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 29 del 25.2.2002, norma che pacificamente trova applicazione non solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le altre fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari (cfr. Cass. n. 15621/07; Cass. n. 11632/10) e quindi anche al contratto di conto corrente.



Ciò peraltro non comporta che il mutuatario, così come il correntista, debba continuare a corrispondere il tasso di interesse pattuito anche se questo nel corso del rapporto abbia superato il tasso soglia.

Si pone quindi il problema di individuare il tasso di interesse esigibile da parte della banca e dell'istituto civilistico cui ricondurre la fattispecie.

Vi è al riguardo un orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di superamento nel corso del rapporto del tasso soglia anti usura, il tasso pattuito dalle parti debba ritenersi inefficace nei limiti di tale superamento

(cd. inefficacia parziale).

Ciò a condizione che l'illegittimità della pretesa creditoria che si fonda su un tasso superiore a quello soglia sia sollevata in giudizio dalla parte interessata (cfr. Cass. n. 4092 e n. 4093 del 2005; Cass. n. 2140/06).

E' stato infatti affermato che le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano degli interessi con rinvii agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura non sono retroattive e pertanto in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia "ex tunc" rilevabile solo su eccezione di parte.



Ritiene il giudicante di dover condividere questo orientamento giurisprudenziale ma con una necessaria precisazione.

Il suddetto orientamento infatti trova giustificazione nel caso in cui in corso del rapporto il tasso pattuito ed applicato superi il tasso soglia per effetto di variazioni di quest'ultimo in diminuzione.

In questo caso pertanto dovrà essere applicato il tasso soglia.

Nel caso in cui invece il tasso applicato venga a superare il tasso soglia in seguito a modificazioni unilaterali della banca o anche a pattuizioni concluse successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96 la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell'art. 1815 c.c., con la conseguenza che nessun interesse sarà dovuto.

Diversamente opinando non solo la norma si presterebbe a facili elusioni - basterebbe pattuire un tasso non usurario e il giorno dopo modificarlo -, ma si finirebbe per premiare e trattare diversamente modifiche unilaterali ugualmente contrastanti con il dettato normativo.

Applicando al caso di specie i suddetti principi, posto che il tasso concretamente applicato dalla Banca ha superato il tasso soglia per tutto il corso del rapporto - 16.2.2001-30.6.05- e quindi fin dall'inizio e che si



tratta pacificamente di contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108/96 deve trovare applicazione la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., con la conseguenza che per il suddetto periodo la banca non ha diritto al pagamento di alcun interesse, competenza ecc.. comunque collegata all'erogazione del credito , con conseguente obbligo di restituzione di quanto addebitato a tale titolo.

Considerando pertanto che per il suddetto periodo non è dovuto alcun interesse , né alcuna C.M.S., consegue che, analizzando le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. (cfr. pagg. 7-8-33 e 34 della relazione peritale depositata il 25.1.2008), l'importo complessivo degli addebiti non dovuti è pari, per il conto corrente n. 18932W , ad € 203.042,96 e, per il conto corrente n. 18031 V, ad € 9.520,92.

Tenuto conto che il primo conto corrente esponeva un saldo a debito del correntista alla data del 30.6.05 di € 51.043,07 ed il secondo sempre un saldo a debito alla medesima data di € 49.155,03, ne consegue che Banca Antonveneta deve restituire a parte attrice la somma di € 112.365,79, come correttamente evidenziato dalla stessa nella comparsa conclusionale depositata il 30.4.12.

Del resto la correttezza di tale conclusione è comprovata dal fatto che diversamente, alla luce delle stesse risul-



tanze del supplemento della C.T.U. 1.7.11, il saldo a credito del correntista, in caso di mancato superamento del tasso soglia secondo il conteggio n. 2 - metodo 2, sarebbe maggiore - € 70.758,07 - rispetto al saldo ride-terminato secondo il conteggio 2- metodo 1, cioè nel caso di accertato superamento del tasso soglia in tutti i trimestri del rapporto - € 46.160,94 - (cfr. pagg.79-81 supplemento C.T.U.).

Complessivamente quindi la somma da restituire a parte attrice è pari ad € 112.365,79.

La Banca Antonveneta s.p.a. va pertanto condannata al relativo pagamento, oltre agli interessi al maggior tasso tra quello legale e quello dei BOT dalla notifica dell'atto di citazione, 28.7.05, al saldo.

Inammissibile, in quanto formulata solo nelle conclusioni, e, comunque, rimasta del tutto indimostrata è la domanda di risarcimento danni proposta in atto di citazione e ribadita anche in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.2.12.

Le spese processuali comprese quelle di C.T.U. contabile, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, I sezione civile, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:



- 1) Condanna la Banca Antonveneta s.p.a.- già Banca Antoniana Popolare Veneta - a pagare alla società Barranti Giorgio Arte Antica s.r.l. la somma di € 112.365,79, oltre interessi al maggior tasso tra quello legale e quello dei BOT dal 28.7.05 al saldo;
- 2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 10.000,00, di cui € 400,00 per esborsi, oltre accessori di legge, attribuito al procuratore della società attrice il diritto di distrazione, nonché al pagamento delle spese di C.T.U. contabile, liquidate come da provvedimenti in data 12.11.2008, 3.12.2008 e 5.7.11

Padova, li 22.6.2012

Il G.U.

Centuripe

Il Cavalli

La presente sentenza è stata depositata in Cancelleria,

addi

26 LUG. 2012

Il Cavalli